

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 26

in data: 30-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI (P.E.F.) 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1. Ferrari Claudia	Presente
2. Riva Giuseppe	Presente
3. Labo' Jacopo	Presente
4. Tassi Pinuccia	Presente
5. Torretta Andrea	Presente
6. Buttafava Enzo	Presente
7. Barattieri Paolo	Presente
8. Cavalli Benedetta	Assente
9. Braghieri Giuseppina	Assente
10. Vasanti Alessandro	Presente
11. Sasso Piero	Presente

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **Cassi Dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Sindaca Ferrari Claudia**, nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 26 in data 30-05-2022

PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI (P.E.F.) 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022.

Illustra la Sindaca Ferrari Claudia con slide.

Spiega le parti del PEF che deve essere validato dal Comune il metodo MTR-2 che è cambiato rispetto allo scorso anno e fanno riferimento le delibere di ATERSIR.

Prosegue dicendo che il PEF è comunque coperto anche con le riduzioni previste.

Comunica inoltre che ci sarà un incontro pubblico con gli incaricati di IREN il 22 giugno p.v..

Il Consigliere Vasanti Alessandro ribadisce lo scetticismo sui contenuti del metodo che cala dall'alto. Dice che si vedrà se questo metodo porterà sconti in bolletta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n. 228 del 2021 (c.d. D.L. "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il Decreto "Aiuti" raccorda i termini di approvazione delle Tariffe e del PEF TARI con il posticipo dei termini per l'approvazione del Bilancio 2022 al 31 maggio 2022 disposto dall'art.3, co.5 sexiesdecies del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022, n.15;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il **piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente** o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti **e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario**, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA:

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

SPECIFICATO che:

- I dati del gestore IREN, presentati secondo metodo tariffario (MTR-2), correttamente ripartito per attività e per territori, sono stati validati in contraddittorio con Atersir, quindi suddivisi tra i Comuni in proporzione al PEF 2022 applicando altresì un principio di sussidiarietà (teso a far sì che a servizio costante la distribuzione del costo sia omogenea);
- Il calcolo del MTR-2 prevede che:
 - I costi operativi siano ottenuti dai costi storici per adeguamento inflattivo;
 - I costi di capitale siano elaborati applicando durate di ammortamento e saggi di rendimento di natura regolatoria (fissati dal metodo);
 - I COIexp (Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR-2) addebitati per singolo Comune in funzione delle azioni concordate per nuovi servizi, modifiche e variazioni;
 - I COV (costi variabili) connessi alla corrente situazione pandemica, e rappresentati sostanzialmente da costi fissi di sanificazione dei mezzi e protezione degli operatori, ripartiti uniformemente su tutti i territori;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sarmato è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le seguenti delibere ATERSIR:

- Consiglio Locale CLPC 7/2022 del 20 maggio 2022 -Servizio Gestione Rifiuti – PEF del Servizio, anni 2022-2025, Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2), relativo ai Comuni della provincia (serviti da Iren Ambiente SpA) - consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011
- Consiglio d'Ambito CAMB 53/2022 del 20 maggio 2022 -Servizio Gestione Rifiuti-Predisposizione tariffaria PEF 2022-205 dei Comuni della Provincia di Piacenza, gestione IREN AMBIENTE Spa

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n 33 del 28/06/2021 di approvazione tariffe per l'anno 2021;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale TARI, riapprovato con atto di C.C. n. 16 del 26/04/2022 in recepimento delle modifiche effettuate per l'applicazione della **TARI PUNTUALE** ed adeguato alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 116/2020;

RILEVATO CHE l'Ente di governo d'ambito ATERSIR, ha trasmesso al Comune la seguente documentazione:

- in data 13/05/2022 elaborazione dei PEF 2022 per tutti i comuni della provincia di Piacenza, acquisito al prot. 4432;
- in data 18/05/2022 rielaborazione dei PEF 2022 per tutti i comuni della provincia di Piacenza, acquisito al prot. 4572;
- in data 21/05/2022 rielaborazione dei PEF 2022 per tutti i comuni della provincia di Piacenza, acquisito al prot. 4716;

ESAMINATO il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATERSIR, allegato al presente atto, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo lordo di € **408.378,83** suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate Tariffarie;

PREMESSO che i presupposti della costruzione del PEF da parte di ATERSIR sono stati i seguenti:

- è definito il tasso di crescita ammesso (derivante dalla somma algebrica dei diversi fattori (inflazione programmata, recupero di produttività, miglioramento della qualità, modifiche del perimetro gestionale, effetti decreto legislativo n. 116/20);
- Tasso di inflazione programmata 1.7% da MTR-2;
- Recupero di produttività elaborato da Atersir usando un algoritmo conforme al metodo, comune per comune, non inferiore -0.1%;

DATO ATTO che al PEF elaborato da ATERSIR è stata aggiunta la scontistica specifica del Comune di Sarmato, come da regolamento per particolari categorie, pari a presunti €. 22.505,00 e detratto sia il contributo ministeriale MIUR per le scuole pari a € 1.664,10 che il contributo del Fondo D'ambito di € 6.204,00, per cui i dati finanziari si possono così riassumere:

	IMPORTO
PEF ATERSIR 2022	408.378,83
detrazione contributo MIUR	-1.664,10
detrazione contributo Fondo d'Ambito	-6.204,00
PEF ATERSIR 2022 dopo detrazioni	400.510,73
scontistica presunta da regolamento Sarmato da aggiungere	22.505,00
costo del servizio da ripartire sulle TARIFFE	423.015,73

VISTA la certificazione COVID-19 per l'anno 2021 da cui si evince che il Comune di Sarmato può ancora utilizzare risorse dell'avanzo vincolato Fondone fino al 31.12.2022 e ritenuto pertanto, usare parte di queste risorse, per applicare uno sconto del 25% al fine di abbattere la quota parte variabile delle utenze NON DOMESTICHE che più hanno sofferto i disagi della pandemia da COVID-19, sia per le chiusure che per la difficile ripartenza delle attività economiche stesse, e da considerarsi pertanto sconto "episodico" da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, considerate in deroga alla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che tali agevolazioni saranno eventualmente applicate sulla II rata 2022 e interamente finanziate dal sopra citato contributo, consentendo in tal modo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTA inoltre l'applicazione per la prima volta della TARI PUNTUALE si specifica che la percentuale di riduzione della quota variabile è pari al 33% oltre al tariffario puntuale presente di fianco alle tariffe utenze domestiche e alle tariffe utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTA la simulazione tariffaria effettuata dal gestore IREN e acquisita al prot. 4613 del 19.05.2022;

RITENUTO in tale sede di procedere contestualmente all'approvazione delle Tariffe TARI per il 2022 a copertura del Piano finanziario ivi riportato;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI rimane il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO altresì che i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che: - come disposto dall'art. 1, comma 651, della legge 147/2013 i criteri per l'individuazione del costo di gestione del servizio e per la determinazione della tariffa, sono stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di gestione del servizio rifiuti solidi urbani e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio;
- per l'articolo 4, del d.p.r. 158/1999, l'ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica il totale dei costi da coprire mediante la tariffa, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, prevista dal comma 1, comma 658, della Legge 147/2013;
- per l'art. 8, del d.p.r. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato il "Piano finanziario" di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'individuazione delle tariffe, così come la definizione del riparto dei costi fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi individuati nei coefficienti di cui all'allegato 1) del d.p.r. 158/1999;

- il predetto sistema presuntivo per la determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;

VISTE le agevolazioni ordinarie previste dal vigente Regolamento TARI, sopra richiamato, ed in particolari gli sconti AIRE, sconti compostiera, sconti raccolta differenziata, bonus stazione ecologica, sconti per avvio al recupero, sconti per quota variabile, per un totale presunto di € **22.505,00**;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 2, hanno scadenza il 30 giugno per l'acconto ed il 2 dicembre per il saldo;

RITENUTO opportuno pertanto procedere con l'approvazione delle **tariffe** TARI da applicare per l'anno 2022 secondo quanto contenuto nell'Allegato alla presente deliberazione "Tariffe Tari 2022" distinte tra Utenze Domestiche e Non Domestiche;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione anni 2022/2024 con allegati D.Lgs. 118/2011, nota integrativa e aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Esame ed approvazione" e successive variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 01.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e Piano Performance – Anni 2022/2024 e assegnazione risorse ai Responsabili di Settore";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto altresì il parere n. 19/2022 del 25.05.2022 formulato dall'organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 9, Astenuti n. 0, Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 2 (Consigliere Vasanti Alessandro e Consigliere Sasso Piero).

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto ed approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Piano economico finanziario (**PEF**) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il **quadriennio 2022-2025** validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2;
 - Relazione di accompagnamento per l'elaborazione del PEF 2022;
 - **Tariffe TARI dell'anno 2022** con i seguenti allegati:
 - ripartizione costi tariffa tra Quota Fissa e Quota Variabile
 - PEF quadriennale 2022-2025 elaborato da Atersir con un incremento del 1,6%
 - Piano economico-finanziario
 - tariffe utenze DOMESTICHE
 - tariffe utenze NON DOMESTICHE
 - listino prezzi TARIFFA PUNTUALE
 - gettito TARI
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- di prendere atto che il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 e i relativi allegati, è stato validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2;
- Inoltre, e con apposita votazione espressa

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti n. 9, Astenuti n. 0, Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 2 (Consigliere Vasanti Alessandro e Consigliere Sasso Piero).

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE
Ferrari Claudia
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Dott.ssa Laura
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)
